



# STATUTO

## **TITOLO I – PRINCIPI ED ISTITUZIONE**

- ART. 1 – Natura del Movimento per le Autonomie
- ART. 2 – Valori del M.P.A.
- ART. 3 – Struttura ed Organizzazione
- ART. 4 – Simbolo
- ART. 5 – Scioglimento

## **TITOLO II – ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL M.P.A.**

- ART. 6 – Adesioni
- ART. 7 – Adesione di associazioni e movimenti
- ART. 8 – Diritti e doveri degli aderenti
- ART. 9 – Cessazione dell'adesione

## **TITOLO III – CIRCOLI, GRUPPI, FONDAZIONI E PARTECIPAZIONI**

- ART. 10 – Natura e funzione dei Circoli
- ART. 11 – Circoli Territoriali
- ART. 12 – Circoli Tematici
- ART. 13 – Sezione e Circoli nelle Circoscrizioni estere
- ART. 14 – Presidente del Circolo
- ART. 15 – Gruppi Giovanili ed Anziani
- ART. 16 – Partecipazione dei Gruppi Giovanili ed Anziani agli Organi del Movimento
- ART. 17 – Pari Opportunità negli Organi del M.P.A.
- ART. 18 – Partecipazioni, Fondazioni, Società ed Associazioni

## **TITOLO IV – IL SEGRETARIO FEDERALE**

- ART. 19 – Compiti ed attribuzioni
- ART. 20 – Elezione

## **TITOLO V – ORGANIZZAZIONE**

- ART. 21 – Organi del M.P.A.
- ART. 22 – Norma di rinvio

### **SEZ. I^ - ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

- ART. 23 – Il Congresso Federale – Convocazione ed attribuzioni
- ART. 24 – Il Congresso Federale – Composizione ed elezione
- ART. 25 – Il Comitato Federale
- ART. 26 – La Direzione Federale

### **SEZ. II^ - ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

- ART. 27 – Congresso Regionale
- ART. 28 – Segretario Regionale
- ART. 29 – Comitato Regionale
- ART. 30 – Direzione Regionale

### **SEZ. III^ - ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE**

- ART. 31 – Congresso Provinciale
- ART. 32 – Segretario Provinciale
- ART. 33 – Comitato Provinciale
- ART. 34 – Direzione Provinciale

### **SEZ. IV^ - ORGANIZZAZIONE COMUNALE**

- ART. 35 - Conferenza Comunale
- ART. 36 – Segretario, Comitato e Direzione Comunale

## **TITOLO VI – RAPPRESENTANZE ELETTIVE**

- ART. 37 – Principi e criteri di designazione
- ART. 38 – Doveri di partecipazione e lealtà politica
- ART. 39 – Incompatibilità
- ART. 40 – Gruppi Parlamentari e Consiliari

## **TITOLO VII – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GARANZIA**

- ART. 41 – Tesoriere
- ART. 42 – Comitato dei Garanti
- ART. 43 – Pubblicità ed informazione

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 44 – Regolamenti
- ART. 45 – Entrata in vigore
- ART. 46 – Correzioni Formali

## **TITOLO I - PRINCIPI ED ISTITUZIONE**

### **ART. 1 – Natura del Movimento per le Autonomie**

Il Movimento per le Autonomie è una Associazione politica di realtà territoriali che intende tutelare e valorizzare le autonomie regionali e locali quali espressioni naturali dell'organizzazione sociale, politica ed istituzionale della comunità nazionale a base federale.

Il M.P.A. è impegnato a realizzare, attraverso la valorizzazione delle specifiche identità territoriali e culturali, un equilibrato sistema di sviluppo che, rimuovendo definitivamente le cause del divario tra Nord e Sud, garantisca la solidale appartenenza delle regioni italiane all'Italia ed all'Unione Europea, nel rispetto della naturale dimensione mediterranea.

### **ART. 2 – Valori del M.P.A.**

Il M.P.A. è impegnato nella difesa della libertà e centralità della persona, della vita e della promozione della famiglia e, nella laicità della propria azione politica, trae ispirazione dai principi liberaldemocratici e dai valori della cultura e della tradizione cristiana, base identitaria della collettività nazionale.

Il M.P.A. caratterizza il proprio impegno politico secondo metodi e finalità di democrazia, partecipazione, sussidiarietà, solidarietà, pari opportunità, tolleranza e legalità.

### **ART. 3 – Struttura ed Organizzazione**

La struttura del Movimento per le Autonomie ha natura Federale e la sua organizzazione è articolata sul territorio in Circoli e attraverso le Sezioni Regionali, Provinciali e Comunali.

Il Comitato Federale del M.P.A. delibera sulla costituzione di una Sezione del Movimento per le Circoscrizioni elettorali degli italiani all'estero.

Alla Sezione degli italiani all'estero si applicano le norme che disciplinano le Sezioni Regionali, per quanto non diversamente previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

La Sezione degli italiani all'estero può articolare la propria struttura in ambiti - regolati in analogia a quelli Provinciali - corrispondenti alle singole Circoscrizioni elettorali.

#### **ART. 4 - Simbolo**

Il simbolo della formazione politica denominata "*Movimento per le Autonomie*", la cui sigla è "*M.P.A.*", è descritto e rappresentato in allegato allo Statuto.

Simbolo e denominazione sono patrimonio del Movimento.

Le modifiche ed addizioni al simbolo ed alla denominazione possono essere deliberate dal Congresso Federale con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La Direzione Federale è competente ad apportare modifiche o addizioni al simbolo e alla denominazione in occasione di singole elezioni.

#### **ART. 5 – Scioglimento**

**1.** Lo scioglimento del M.P.A. può essere deliberato dal Congresso Federale, con il voto dei quattro quinti dei componenti.

**2.** La delibera di scioglimento stabilisce sulla devoluzione del patrimonio del Movimento.

### **TITOLO II - ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL M.P.A.**

#### **ART. 6 – Adesioni**

Possono aderire al M.P.A. i cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque anni, che abbiano compiuto il 15° anno di età.

Le adesioni sono redatte secondo apposito schema deliberato dalla Direzione Federale contenente il testo degli articoli 1 e 2 dello Statuto e devono essere personalmente sottoscritte dall'aderente, con indicazione degli estremi di un suo documento identificativo.

La dichiarazione di adesione, sostenuta da uno o più soci presentatori, è inoltrata per via telematica, al Segretario Regionale del M.P.A..

L'adesione acquista efficacia e attribuisce tutti i diritti agli aderenti con il versamento della quota annuale di contribuzione e solo dopo il decorso di tre mesi dall'inoltro, salvo che – entro tale termine – il Segretario Federale o la Direzione Regionale, su proposta del Segretario Regionale, non ne abbiano disposto, motivatamente e per ragioni di particolare rilievo, il rigetto.

Il Segretario Regionale trasmette l'accettazione della adesione ad un Circolo del M.P.A. con sede nel Comune o Circostrizione di residenza dell'aderente, o, nel caso non ve ne siano costituiti, ad un Circolo viciniore, nel rispetto, per quanto possibile, delle indicazioni dell'interessato.

Le dichiarazioni di adesione possono essere proposte in forma collettiva da un numero di richiedenti non inferiore a quindici, contestualmente alla richiesta di riconoscimento di un Circolo del M.P.A..

Gli organi federali e regionali del M.P.A. possono promuovere azione, anche giudiziaria e con oggetto risarcitorio del danno all'immagine del Movimento, per la infrazione alle disposizioni relative alle modalità del tesseramento.

#### **ART. 7 - Adesione di associazioni e movimenti**

La Direzione Federale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, forme particolari di adesione di altri movimenti ed associazioni aventi valori e finalità coincidenti con quelli del M.P.A., contestualmente determinandone, nel rispetto dei principi statutari, modalità di esercizio dei diritti e doveri di adesione.

#### **ART. 8 – Diritti e doveri degli aderenti**

**1.** Gli aderenti al M.P.A. sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi del Movimento.

Gli aderenti al M.P.A. non possono iscriversi ad altri Partiti e Movimenti politici né sostenerli nella azione politica, salvo quanto stabilito dal presente Statuto per intese elettorali e accordi di

coalizione e per le adesioni in forma collettiva di movimenti ed associazioni di cui al precedente art. 7.

**2.** Gli aderenti esercitano i diritti di voto presso il Circolo di appartenenza e partecipano alle attività di tutti i Circoli, Territoriali e Tematici, e – se in possesso dei requisiti richiesti - dei Gruppi Giovanili o Anziani del Movimento, ove costituiti.

**3.** Gli aderenti hanno il diritto ed il dovere di partecipare attivamente all'attività del M.P.A., contribuendo alla determinazione della linea politica del Movimento e concorrendo alla formazione degli Organi Statutari.

Gli aderenti sono tenuti a contribuire al finanziamento del Movimento nella misura e modalità stabilite dai deliberati della Direzione Federale, come previsto da apposito Regolamento.

**4.** Gli aderenti hanno diritto di informazione e partecipazione sulla attività del Movimento e dei suoi rappresentanti nelle Istituzioni, nonché di avanzare, anche per via telematica, proposte e suggerimenti agli Organi del M.P.A. e ai suoi rappresentanti nelle Istituzioni.

**5.** Il Segretario Regionale e/o il Segretario Federale del M.P.A. sospendono gli aderenti raggiunti da provvedimenti cautelari detentivi e quelli, comunque, coinvolti in indagini per attività collegate al crimine organizzato o per fatti di particolare rilevanza morale e sociale.

### **ART. 9 – Cessazione dell'adesione**

La qualità di aderente al M.P.A. viene meno, oltre che per quanto disposto al precedente articolo, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti e condizioni di adesione, per dimissioni, morosità nei versamenti protratta per oltre un anno, espulsione nei casi di grave infrazione al Codice Etico e ai doveri di lealtà politica nei confronti del Movimento o di altri iscritti, con comportamenti, scritti e dichiarazioni.

La cessazione della qualità di aderente al M.P.A. e l'espulsione sono dichiarate dal Segretario Federale o dalla Direzione Regionale su

proposta del Segretario Regionale. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti.

Il Segretario Federale del M.P.A. può, nei casi di urgenza, sospendere cautelatamente dalla attività del Movimento gli aderenti dei quali sia proposta la decadenza o espulsione.

### **TITOLO III – CIRCOLI, GRUPPI, FONDAZIONI E PARTECIPAZIONI**

#### **ART. 10 – Natura e funzione dei Circoli**

I Circoli esprimono l'impegno del Movimento nelle comunità e sono sede di elaborazione politica e sociale.

I Circoli riconosciuti hanno diritto alla utilizzazione del simbolo e della denominazione del Movimento nello svolgimento della propria attività, salvo quanto previsto per la presentazione di liste alle elezioni politiche ed amministrative.

I Circoli non hanno rappresentanza politica del M.P.A. nel territorio e sono tenuti, nelle posizioni pubbliche, al rispetto dei deliberati degli organi del Movimento.

#### **ART. 11 – Circoli Territoriali**

Tutti gli aderenti al Movimento sono di diritto componenti di un Circolo Territoriale.

I Circoli territoriali sono composti da un numero minimo di quindici ed uno massimo di venticinque aderenti ed acquisiscono i diritti di partecipazione agli Organi del Movimento decorsi tre mesi dal loro riconoscimento.

Il Segretario Regionale del M.P.A. trasmette le dichiarazioni di adesione presentate dai residenti nei Comuni nei quali non sono costituiti Circoli ad un Circolo più vicino o più facilmente raggiungibile.

Ove il Circolo abbia raggiunto il numero di venticinque aderenti, il Segretario Regionale può autorizzare, in deroga ed in via temporanea, iscrizioni in soprannumero. Nel caso la composizione di un Circolo scenda al di sotto di quindici aderenti, il Segretario Regionale ne

comunica lo scioglimento disponendo l'assegnazione degli aderenti ad altro Circolo del territorio. Lo scioglimento del Circolo è, ad ogni effetto, esecutivo qualora il numero minimo statutario non sia ricostituito entro i sessanta giorni successivi dalla comunicazione.

Il Segretario Regionale disporrà l'inoltro delle ulteriori richieste di adesione presso altri Circoli nel territorio comunale di residenza o vicini, sino al raggiungimento di un massimo di adesioni sufficienti alla costituzione di un nuovo Circolo.

Più Circoli riconosciuti aventi sede nel medesimo comune possono concordare forme di attività unitarie.

I Circoli devono trasmettere annualmente alla Direzione Regionale un resoconto delle attività svolte e della partecipazione degli aderenti alle iniziative del Movimento.

#### **ART. 12 – Circoli Tematici**

Il Segretario Regionale del M.P.A. autorizza la costituzione di Circoli Tematici impegnati su temi specifici di interesse politico e sociale per la collettività o partecipati da soggetti aventi tra loro omogeneità di attività o interessi lavorativi, culturali o di impegno sociale.

La richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Circoli Tematici è proposta al Segretario Regionale del M.P.A. con l'indicazione del tema e della specifica qualificazione dei soci.

Il riconoscimento dei Circoli Tematici viene assentito nei tempi e con le modalità stabilite per il riconoscimento dei Circoli Territoriali.

La costituzione di Circoli Tematici non è soggetta ai limiti numerici previsti per i Circoli Territoriali.

Gli aderenti ai Circoli Tematici sono iscritti di diritto ad un Circolo Territoriale del Comune di residenza.

#### **ART. 13 – Sezione e Circoli nelle Circoscrizioni estere**

I Circoli del M.P.A. nelle Circoscrizioni elettorali degli italiani all'estero sono costituiti ed operano secondo le disposizioni di apposito Regolamento adottato dalla Direzione Federale del

Movimento, restando disciplinati, per quanto non diversamente previsto, in analogia ai Circoli Territoriali.

Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità di organizzazione e funzionamento della Sezione delle Circoscrizioni degli italiani all'estero equiparata, a fini statutari, alle Sezioni Regionali del M.P.A. e delle sue Organizzazioni nelle singole Circoscrizioni elettorali, che sono equiparate alle strutture provinciali.

#### **ART. 14 – Presidente del Circolo**

La Direzione e la rappresentanza del Circolo è conferita al suo Presidente, eletto ogni anno dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza semplice e con voto palese.

Il Presidente può proporre all'Assemblea la nomina di un Comitato Direttivo che lo collabori nell'attività.

Il Presidente può promuovere la effettuazione di Assemblee aperte a soggetti non aderenti al M.P.A..

#### **ART. 15 – Gruppi Giovanili ed Anziani**

Le Direzioni Federale, Regionali, Provinciali e Comunali deliberano la costituzione, nei rispettivi ambiti, di Gruppi Giovanili ed Anziani, approvando i relativi Regolamenti.

I giovani e gli anziani aderenti al M.P.A. sono componenti di diritto dei Gruppi, rispettivamente, Giovanile e Anziani del M.P.A., costituiti in ambito Federale, Regionale, Provinciale e Comunale.

Ai Gruppi Giovanili partecipano gli uomini e le donne del M.P.A., tra i quindici e i ventinove anni di età.

Ai Gruppi Anziani partecipano gli aderenti al M.P.A. che abbiano compiuto i settanta anni di età.

I Gruppi Giovanile e Anziani partecipano alla elaborazione della linea politica ed alla attività del M.P.A., determinando, obiettivi, programmi e posizioni politiche in riferimento, rispettivamente, alle specifiche condizioni dei giovani e degli anziani.

I Gruppi Giovanili e Anziani hanno autonomia patrimoniale e finanziaria.

**ART. 16 – Partecipazione dei Gruppi Giovanili ed Anziani  
agli Organi del Movimento**

I Presidenti dei Gruppi Giovanili ed Anziani di ciascun ambito organizzativo territoriale partecipano agli Organi del Movimento, come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

I rappresentanti eletti dai Gruppi Giovanili Federale, Provinciale e Comunale partecipano senza diritto a voto al Comitato Federale, nel numero di cinque, e in quelli Regionale, Provinciale e ove costituito Comunale, nel numero di tre.

I Gruppi Giovanili ed Anziani eleggono propri delegati ai Congressi del M.P.A., ai vari livelli territoriali, designati, per ciascuno di essi nel rapporto proporzionale del tre per cento rispetto ai componenti elettivi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

**ART. 17 – Pari Opportunità negli Organi del M.P.A.**

Gli Organi collegiali del M.P.A., a livello Federale ed ai livelli Regionali e Territoriali, sono costituiti nel rispetto, per ciascuno dei due generi, di una quota minima di rappresentanza pari almeno al venti per cento.

Ai livelli Federale, Regionale e Territoriale sono istituiti, Comitati di pari opportunità.

**ART. 18 - Partecipazioni, Fondazioni, Società ed  
Associazioni**

La Direzione Federale delibera sulla costituzione e/o partecipazione del M.P.A. a Società di Capitali che svolgano attività ed iniziative editoriali e nel settore dei “*media*” e delle informazioni, indicandone le direttive politiche e designandone, nei casi previsti nei rispettivi

Statuti e atti costitutivi, gli Amministratori, i Direttori responsabili ed editoriali.

La Direzione Federale può deliberare la partecipazione del M.P.A., anche attraverso Associazioni e Fondazioni appositamente costituite o partecipate, alla promozione di studi ed eventi di interesse politico, culturale e sociale.

#### **TITOLO IV – IL SEGRETARIO FEDERALE**

##### **ART. 19 – Compiti ed attribuzioni**

**1.** Il Segretario Federale del M.P.A. è l'Organo di rappresentanza politica generale del Movimento e ne attua la linea politica nel rispetto delle deliberazioni del Congresso Federale.

**2.** Il Segretario Federale garantisce la unità del Movimento e la coerenza dei suoi indirizzi politici ai diversi livelli territoriali adottando a tal fine ogni opportuna iniziativa politica ed organizzativa.

Il Segretario Federale esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti e, in particolare:

**a)** convoca il Congresso ed il Comitato Federale; convoca e presiede la Direzione Federale;

**b)** convoca i Congressi Regionali e Provinciali per l'elezione dei componenti dei Congressi Federale e Regionali;

**c)** gestisce la denominazione ed il simbolo del Movimento e nomina ed autorizza i delegati alla presentazione del contrassegno del Movimento ed alla presentazione dei candidati alle elezioni dei Parlamenti Europeo e Nazionale, alle elezioni Regionali e a quelle Amministrative. Tale potere può essere delegato per singole tornate elettorali a delegati regionali, provinciali e comunali;

**d)** nomina e revoca, tra i componenti a qualunque titolo della Direzione Federale, uno o più Vice Segretari che lo collaborano e lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento; nomina e revoca i coordinatori e responsabili anche temporanei dei Dipartimenti, informandone il Comitato e la Direzione Federale alla prima riunione successiva;

e) istituisce Comitati esecutivi tra i coordinatori di Dipartimento e costituisce, nominandone i componenti, Gruppi di lavoro e Comitati, aperti anche alla partecipazione di non aderenti al Movimento, incaricati di studi e proposte su questioni di rilievo politico;

f) nomina, nei casi e per il tempo strettamente necessario previsto dal Regolamento, uno o più Commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo degli Organi Regionali o Territoriali o dello svolgimento di specifici adempimenti di competenza di questi.

### **ART. 20 - Elezione**

1. Il Segretario Federale è eletto, unitamente al Comitato, dal Congresso Federale e rimane in carica sino al rinnovo del Congresso.

2. Le candidature del Segretario Federale e delle liste a questo collegate sono sottoscritte da almeno il cinque per cento dei componenti con voto deliberativo del Congresso Federale.

Le liste sono collegate a documenti programmatici.

3. È eletto Segretario Federale il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei suffragi espressi a voto segreto.

Ove nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta si procederà, in consecuzione, al ballottaggio con voto segreto tra i due candidati più votati e risulterà eletto quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti e – in caso di parità – il più anziano di età.

4. Il Congresso Federale può deliberare, in caso di presentazione di una sola candidatura, di procedere all'elezione con voto palese.

## **TITOLO V – ORGANIZZAZIONE**

### **ART. 21 – Organi del M.P.A.**

Oltre al Segretario Federale sono organi Federali del M.P.A.:

- il Congresso Federale;
- il Comitato Federale e il suo Presidente;
- la Direzione Federale.

Sono Organi delle Sezioni Regionali, delle Sezioni Provinciali e – se istituite – di quelle Comunali del M.P.A., con competenze rispettivamente riferite ai diversi livelli territoriali:

- il Congresso e, a livello comunale, la Conferenza;

- il Segretario;
- il Comitato;
- la Direzione.

### **ART. 22 – Norma di rinvio**

Alle elezioni, composizione e modalità di funzionamento degli Organi delle Sezioni Regionali si applica, per quanto non diversamente previsto, la disciplina dei corrispondenti istituti della Organizzazione Federale.

Alle elezioni, composizione e modalità di funzionamento degli Organi delle Sezioni Provinciali e Comunali si applica, per quanto non diversamente previsto, la disciplina dei corrispondenti istituti della Organizzazione Regionale.

## **SEZ. I<sup>^</sup> - ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

### **ART. 23 – Il Congresso Federale.**

#### **Convocazione ed attribuzioni**

**1.** Il Congresso Federale è l'Organo collegiale di maggiore rappresentatività del M.P.A.

**2.** Il Congresso Federale è convocato dal Segretario Federale.

Il Segretario Federale convoca il Congresso anche su deliberazione del Comitato Federale o su richiesta di almeno cinque Comitati Regionali.

La convocazione del Congresso è disposta con preavviso diffuso sul sito web del M.P.A. almeno dieci giorni antecedenti alla data stabilita per la riunione.

Il Congresso Federale, alla propria Costituzione, elegge il Presidente del Congresso che ne dirige i lavori.

Il Presidente del Congresso nomina i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

**3.** Il Congresso Federale approva:

**a)** lo Statuto del Movimento;

**b)** il Codice Etico di comportamento degli eletti nell'esercizio dei rispettivi mandati;

**c)** gli accordi di collaborazione, alleanza e federazione con altri Movimenti e Partiti Autonomistici nonché con Movimenti e Partiti Autonomistici Europei e del bacino del Mediterraneo nel rispetto della coerenza di principi, valori e finalità politiche.

Il Congresso può delegare al Comitato Federale le competenze di cui alle lettere a), b) e c).

Il Congresso delibera, inoltre:

- le linee degli indirizzi politici e programmatici generali del Movimento e dell'azione degli eletti nelle istituzioni;
- su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o da un quinto dei propri membri e non attribuito alla competenza esclusiva dell'Organizzazione Regionale e Territoriale.

**4.** Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale del M.P.A. ed il Comitato Federale che restano in carica sino all'insediamento del Congresso successivo. Il Congresso in caso di cessazione del Segretario Federale dalle funzioni nel corso del mandato, viene convocato per eleggere il nuovo Segretario.

**5.** Il voto in Congresso è personale e non delegabile.

#### **ART. 24 – Il Congresso Federale. Composizione ed elezione**

**1.** I componenti del Congresso Federale sono eletti dai Congressi Regionali nel numero determinato per ogni Regione dal Comitato dei Garanti secondo il rapporto di uno componente da eleggere ogni mille voti riportati dalla lista del M.P.A. alle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati.

Il Comitato dei Garanti cura la pubblicazione della ripartizione dei delegati nel sito Web del M.P.A..

**2.** I Congressi Regionali per l'elezione dei componenti del Congresso Federale sono convocati dal Segretario Federale del M.P.A. sulla base di un apposito calendario pubblicato nel sito Internet nel termine di trenta giorni antecedenti l'elezione da parte del primo Congresso Regionale.

Il calendario di convocazione dispone un tempo massimo complessivo di trenta giorni entro il quale tutti i Congressi Regionali eleggono i componenti del Congresso Federale.

**3.** I componenti del Congresso Federale sono eletti da ciascun Congresso Regionale con voto palese su liste di candidati bloccate, in un numero non superiore a quello dei componenti da eleggere, collegate ad un documento politico.

I seggi sono attribuiti alle liste che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti validamente espressi e ripartiti tra esse secondo il metodo proporzionale. I candidati sono eletti a concorrenza dei seggi assegnati, secondo l'ordine di collocazione nella lista.

**4.** I Segretari delle Sezioni Regionali e della Sezione delle Circoscrizioni degli italiani all'estero, i Presidenti dei Gruppi Federali Giovanile ed Anziani, i Parlamentari Europei e Nazionali, i Deputati e Consiglieri Regionali, i Presidenti ed i membri del Governo Nazionale e di quelli Regionali, i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali ed i Sindaci dei Comuni i cui Consigli sono eletti col sistema proporzionale, aderenti al M.P.A., partecipano al Congresso Federale con diritto di voto e, se eletti del Congresso Regionale, sono sostituiti dai candidati non eletti, secondo l'ordine di collocazione nella lista.

I rappresentanti della Fondazione e degli Organi di stampa e di informazione istituiti e/o partecipati dal Movimento intervengono al Congresso con voto consultivo.

Il Segretario Federale può invitare a partecipare ai lavori del Congresso, senza diritto a voto, personalità e rappresentanti della società civile, delle istituzioni, delle Associazioni ed Organizzazioni Sindacali portatori di posizioni culturali e politiche vicine a quelle espresse dal M.P.A..

### **ART. 25 – Il Comitato Federale**

**1.** Il Comitato Federale collabora col Segretario Federale nella determinazione della linea politica del Movimento, secondo le direttive del Congresso Federale.

**2.** Il Comitato Federale modifica, ove delegato dal Congresso, lo Statuto del Movimento col voto favorevole dei due terzi ed approva i Regolamenti a maggioranza dei suoi componenti.

**3.** Il Comitato Federale è composto da sessanta membri, espressione di tutte le Sezioni Regionali del M.P.A., ed è eletto dal Congresso Federale con votazione su liste bloccate concorrenti collegate alle candidature per la elezione del Segretario Federale e comprendenti un numero di candidati pari, nel massimo, a quello dei componenti da eleggere.

Nel caso di presentazione di più liste, i tre quarti dei seggi vengono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi e il restante quarto alla lista seconda più votata, ove essa abbia riportato almeno il venti per cento dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui la seconda lista votata non abbia raggiunto il venti per cento dei voti, tutti i seggi sono assegnati alla lista maggiormente votata.

I candidati sono eletti secondo l'ordine di collocazione, a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla lista di appartenenza.

**4.** Il Comitato Federale può integrare la propria composizione con membri, con voto deliberativo o consultivo, anche al fine di riequilibrare le presenze di genere e la rappresentanza territoriale.

**5.** Il Comitato Federale elegge il proprio Presidente.

Il Presidente del Comitato Federale convoca, su richiesta del Segretario Federale, il Comitato, ne dirige i lavori e nomina i Componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente convoca, altresì, il Comitato Federale su richiesta di un quarto dei suoi componenti o di cinque Segretari Regionali.

Il Comitato Federale può essere convocato anche dal Segretario Federale.

**6.** Il Comitato Federale, su proposta della Direzione Federale, approva le liste, le candidature e gli accordi di coalizione per le elezioni europee e nazionali.

7. I delegati Federali dei Gruppi Giovanile ed Anziani, i Segretari Regionali, i capigruppo o portavoce del M.P.A. al Parlamento Europeo e a quello Nazionale, i Presidenti e Vice Presidenti delle Assemblee Parlamentari Europea e Nazionale, i Presidenti delle Regioni e i componenti del Governo Nazionale aderenti al M.P.A., partecipano con voto deliberativo al Comitato Federale.

8. I Parlamentari Europei e Nazionali aderenti al M.P.A. nonché cinque componenti indicati dal gruppo giovanile, intervengono ai lavori del Comitato Federale senza diritto a voto.

### **ART. 26 – La Direzione Federale**

1. La Direzione Federale è Organo di direzione dell'attività politica del M.P.A. a livello Federale e di coordinamento della linea politica del Movimento nelle Istituzioni regionali e locali.

La Direzione Federale esercita i compiti, anche di vigilanza, relativi alla organizzazione e struttura del Movimento.

La Direzione Federale propone al Comitato Federale le liste e gli accordi di coalizione per le elezioni del Parlamento Europeo e del Parlamento Nazionale ed approva le liste e gli accordi di coalizione relativi alle elezioni delle Assemblee e Consigli Regionali, nonché le indicazioni dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni Capoluogo predisposte dagli organi regionali.

La Direzione Federale delibera sulla costituzione e partecipazione a Società, Fondazioni ed Associazioni.

2. La Direzione Federale è eletta dal Comitato Federale, su una lista proposta del Segretario Federale, comprendente un numero massimo di venti componenti.

3. Il Presidente del Comitato Federale, i Presidenti dei Gruppi Federali Giovanile e Anziani, i Presidenti o Portavoce dei Gruppi del M.P.A. ai Parlamenti Europeo e Nazionale e i componenti del Governo Nazionale aderenti al M.P.A. partecipano ai lavori della Direzione Federale, con voto deliberativo.

I Segretari Regionali partecipano ai lavori della Direzione Federale con voto consultivo.

## **SEZ. II^ - ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

### **ART. 27 – Congresso Regionale**

**1.** Il Congresso Regionale è Organo di indirizzo politico del M.P.A. a livello Regionale e delibera le linee politiche e programmatiche del Movimento e gli indirizzi della sua azione nelle Istituzioni e nelle Comunità Regionali.

Il Congresso elegge il proprio Presidente che ne dirige i lavori. Il Presidente del Congresso nomina i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Il Congresso delibera, nel rispetto degli indirizzi espressi dagli Organi Federali, sulla stipula di accordi di collaborazione, alleanza e Federazione con altri Movimenti e Partiti dell'ambito Regionale.

Tali accordi restano soggetti a ratifica della Direzione Federale.

**2.** Il Congresso Regionale eletto, si riunisce ogni due anni per procedere all'elezione dei Componenti del Congresso Federale, del Segretario e del Comitato Regionale.

In caso di cessazione anticipata, nel corso del biennio, del Segretario Regionale dalle sue funzioni, il Congresso Regionale procede al rinnovo del Segretario e del Comitato Regionale.

Il Congresso Regionale si riunisce, inoltre, su convocazione del Segretario Federale e del Segretario Regionale che la dispone anche dietro deliberazione del Comitato Regionale.

Le convocazioni sono diffuse sul sito web del M.P.A. con preavviso di dieci giorni rispetto alla data fissata per la riunione.

**3.** I Congressi Provinciali eleggono i componenti del Congresso Regionale in un numero determinato per ciascuno di essi dalla Direzione Federale sulla base del rapporto di un componente ogni cinquecento voti riportati dalle liste del M.P.A. nella Provincia alle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Congresso Federale.

La convocazione dei Congressi Provinciali per l'elezione dei componenti del Congresso Regionale è indetta dal Segretario del

M.P.A. ogni due anni e può avvenire secondo un calendario stabilito con contestualità a quello per l'elezione dei Congressi Federali.

I componenti di diritto del Congresso Federale partecipano, a medesimo titolo al Congresso della Regione in cui sono stati eletti o risiedono.

### **ART. 28 – Segretario Regionale**

**1.** Il Segretario Regionale ha la rappresentanza politica regionale del Movimento e ne attua la linea politica secondo le indicazioni del documento programmatico cui è collegata la sua elezione, gli indirizzi del Presidente e degli Organi Federali e le deliberazioni della Direzione Regionale.

Il Segretario Regionale:

- a)** convoca e presiede il Comitato e la Direzione Regionale;
- b)** nomina e revoca, tra i componenti a qualunque titolo della Direzione Regionale, uno o più Vice Segretari; nomina altresì i coordinatori e responsabili anche temporanei dei Dipartimenti Regionali, informandone la Direzione Regionale alla prima riunione successiva;
- c)** istituisce, nominandone i componenti, Gruppi di studio e di lavoro e Comitati, aperti anche alla partecipazione di non aderenti al Movimento;
- d)** propone alla Direzione Regionale la accettazione o meno delle domande di adesione, nonché la decadenza ed i provvedimenti disciplinari nei confronti degli aderenti.
- e)** dichiara e revoca, sentita la Direzione Regionale, il riconoscimento dei Circoli del M.P.A. nella Regione.

**2.** Il Segretario Regionale è eletto ogni due anni dal Congresso Regionale al suo insediamento, unitamente al Comitato Regionale, con le modalità previste per l'elezione da parte del Congresso Federale del Presidente del M.P.A. e del Comitato Federale.

### **ART. 29 – Comitato Regionale**

**1.** Il Comitato Regionale è Organo deliberativo a livello Regionale del Movimento.

Il Comitato Regionale predispone, per l'approvazione del Comitato Federale entro il quindicesimo giorno antecedente quello iniziale fissato per la presentazione delle liste, su indicazione della Direzione Regionale, le liste e le candidature per le elezioni europee, nazionali, regionali nonché le candidature dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo espresse dal M.P.A..

Decorso tale termine di quindici giorni, la competenza sulle candidature ed accordi di coalizione è assorbita di diritto dalla Direzione Federale.

**2.** Il Comitato Regionale è composto da un numero di membri pari a quello dei componenti assegnati all'Assemblea o Consiglio Regionale della medesima Regione.

**3.** Partecipano ai lavori del Comitato Regionale, con voto deliberativo, il Presidente del Congresso Regionale, i Presidenti Regionali dei Gruppi Giovanile ed Anziani, il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio o Assemblea Regionale aderenti al M.P.A., il Capogruppo del M.P.A. nell'Assemblea o Consiglio Regionale, i componenti dei governi nazionali e regionali al M.P.A. ed i Segretari Provinciali del Movimento.

I Parlamentari europei e nazionali, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province della Regione, aderenti al Movimento e residenti o eletti nella Regione, i componenti del Comitato e della Direzione Federale residenti nella Regione e i tre rappresentanti del Gruppo Giovanile Regionale, partecipano con voto consultivo ai lavori del Comitato Regionale.

### **ART. 30 – Direzione Regionale**

**1.** La Direzione Regionale è Organo di coordinamento e gestione dell'attività del M.P.A. nella Regione.

La Direzione Regionale assicura, nel rispetto e secondo le indicazioni degli Organi Federali, l'omogeneità della linea politica del Movimento

nelle Istituzioni Regionali e nelle Istituzioni Locali e vigila sulla organizzazione e struttura del Movimento nella Regione.

La Direzione Regionale approva le liste e gli accordi di coalizione per le elezioni amministrative nelle Provincie e nei Comuni i cui Consigli sono eletti col sistema proporzionale e le liste, candidature e accordi di coalizione per le elezioni regionali, politiche ed europee.

Ove tali adempimenti non siano assolti entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato come termine iniziale per la presentazione delle liste, la loro effettuazione e', di diritto, attribuita alla Direzione Federale.

**2.** La Direzione Regionale è eletta, su proposta del Segretario Regionale, dal Comitato Regionale nella sua prima riunione.

I componenti della Direzione Regionale sono in numero pari al numero dei componenti delle Giunte Regionali previsto dallo Statuto della Regione.

**3.** Partecipano ai lavori della Direzione Regionale, con voto deliberativo, il Presidente della Regione ed il Presidente dell'Assemblea o Consiglio Regionale, se aderenti al M.P.A., il Presidente o Portavoce del M.P.A. all'Assemblea o Consiglio regionale ed i Presidenti Regionali dei Gruppi Giovanile ed Anziani.

I componenti della Direzione Federale residenti nella Regione ed i componenti del Governo Regionale, partecipano alla Direzione Regionale, con voto consultivo.

## **SEZ. III<sup>^</sup> – ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE**

### **ART. 31 – Congresso Provinciale**

**1.** Il Congresso Provinciale è Organo di indirizzo politico del M.P.A. a livello Provinciale e delibera le linee politiche e programmatiche del Movimento nelle Istituzioni e nella comunità provinciale.

Il Congresso Provinciale elegge il proprio Presidente che ne dirige i lavori e nomina i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

**2.** Il Congresso Provinciale si riunisce su convocazione del Segretario Provinciale, anche dietro richiesta del Comitato Provinciale o di un

terzo dei Circoli della Provincia e ogni qual volta sia deliberato dal Segretario Regionale.

**3.** Il Congresso Provinciale ogni due anni, nella sua prima riunione, elegge il Segretario ed il Comitato Provinciale del M.P.A.

Il Congresso Provinciale procede, altresì, alla elezione del Segretario e del Comitato Provinciale qualora il Segretario cessi anticipatamente dalle funzioni.

**4.** Sono componenti del Congresso Provinciale, gli eletti dalle Conferenze Comunali del M.P.A. in ragione di uno ogni duecento voti riportati nei rispettivi Comuni dalle liste del M.P.A. alle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati.

Sono, inoltre, componenti del Congresso Provinciale, con voto deliberativo, i Presidenti dei Circoli con sede nella Provincia e i componenti di diritto del Congresso Regionale residenti o eletti nella Provincia, nonché gli Assessori e i Consiglieri Provinciali ed i Sindaci dei Comuni della provincia aderenti al M.P.A..

**6.** L'assegnazione dei componenti elettivi alle Conferenze Comunali è determinata dalla Direzione Regionale ed è pubblicata in rete, nei venti giorni antecedenti la data di convocazione delle Conferenze Comunali.

### **ART. 32 – Segretario Provinciale**

**1.** Il Segretario Provinciale ha la rappresentanza politica del Movimento e ne attua la linea politica nella provincia secondo le indicazioni del documento programmatico cui è stata collegata la sua elezione, gli indirizzi del Presidente e degli Organi Federali, le deliberazioni della Direzione Provinciale.

**2.** Il Segretario Provinciale:

**a)** convoca e presiede il Comitato e la Direzione Provinciale;

**b)** nomina e revoca, tra i componenti a qualunque titolo della Direzione, uno o più Vice Segretari; nomina e revoca i coordinatori e responsabili anche temporanei dei Dipartimenti provinciali del M.P.A.;

**c)** istituisce, nominandone i componenti, gruppi di studio e di lavoro e comitati, aperti alla partecipazione di non aderenti al Movimento.

### **ART. 33 – Comitato Provinciale**

**1.** Il Comitato Provinciale è l'Organo deliberativo a livello provinciale del Movimento.

Il Comitato Provinciale propone alla Direzione Regionale, su indicazione della Direzione Provinciale, le liste e le candidature per le elezioni del Consiglio Provinciale, e dei Comuni i cui consiglieri sono eletti col sistema proporzionale.

Ove gli adempimenti relativi non siano effettuati entro il quindicesimo giorno antecedente il termine iniziale di presentazione delle liste, essi sono, di diritto, attribuiti alla competenza della Direzione Regionale.

**2.** Il Comitato Provinciale esercita le attribuzioni organizzative ed amministrative ad esso conferite, anche per singoli casi e tempi determinati, dalla Direzione Regionale.

**3.** I componenti elettivi del Comitato Provinciale sono in numero pari a quello dei membri assegnati al corrispondente Consiglio della Amministrazione Provinciale.

**4.** Il Presidente del Congresso Provinciale, il Presidente della Provincia, se aderente al M.P.A., i consiglieri provinciali del M.P.A., i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovanile ed Anziani del Movimento, i sindaci dei comuni della provincia i cui consiglieri sono eletti col sistema proporzionale sono componenti di diritto, con voto deliberativo, del Comitato Provinciale.

Partecipano al Comitato Provinciale, con voto consultivo, i componenti di diritto del Comitato e della Direzione Federale e Regionale residenti o eletti nella Provincia e i Sindaci, aderenti al M.P.A dei Comuni della Provincia i cui Consiglieri sono eletti col sistema maggioritario, tre rappresentati designati dal Gruppo Giovanile Provinciale.

### **ART. 34 – Direzione Provinciale**

**1.** La Direzione Provinciale è l'Organo di coordinamento e gestione dell'attività del M.P.A. nella Provincia ed assicura - nel rispetto e

secondo le indicazioni degli Organi Federali - l'omogeneità della politica del Movimento nelle Istituzioni provinciali.

**2.** La Direzione Provinciale approva le liste e le candidature per le elezioni nei Comuni con sistema maggioritario e nelle Circoscrizioni e cura le indicazioni per le liste, candidature e accordi di coalizione per le elezioni provinciali e nei comuni i cui Consigli sono eletti col sistema proporzionale. Ove tale adempimento non sia assolto entro il quindicesimo giorno antecedente quello iniziale fissato per la presentazione delle liste, la sua effettuazione e' attribuita di diritto alla Direzione Regionale.

**3.** La Direzione Provinciale può deliberare la istituzione di conferenze di coordinamento consortili tra organi del M.P.A. tra loro limitrofi.

**4.** I componenti della Direzione Provinciale sono eletti dal Comitato Provinciale in numero pari a quello dei componenti della Giunta dell'Amministrazione Provinciale del medesimo territorio.

**5.** Il Capogruppo o portavoce del M.P.A. al Consiglio Provinciale ed i Presidenti dei Gruppi Giovanile ed Anziani della Provincia partecipano alla Direzione Provinciale con voto deliberativo. Sono componenti della Direzione Provinciale, con voto consultivo, il Presidente della Amministrazione Provinciale e il Presidente del Consiglio Provinciale, se aderenti al M.P.A., e i componenti della Direzione Regionale e di quella federale residenti nella provincia.

## **SEZ. IV^ – ORGANIZZAZIONE COMUNALE**

### **ART. 35 – Conferenza Comunale**

**1.** La Conferenza Comunale è l'Organo di indirizzo dell'attività politica del M.P.A. nel Comune.

**2.** La Conferenza Comunale è convocata dal Segretario Comunale del M.P.A..

Il Segretario Comunale convoca, altresì, la Conferenza Comunale su richiesta del Segretario o del Comitato Provinciale o di un quarto dei Circoli o degli aderenti ai Circoli del Comune.

La convocazione è pubblicata nel sito Web del Movimento, con un preavviso di almeno otto giorni. La Conferenza Comunale elegge il proprio Presidente che ne dirige i lavori e ne nomina l'Ufficio di Presidenza

**3.** Nei Comuni nei quali è riconosciuto un solo circolo del M.P.A., esso assolve le funzioni di Conferenza Comunale

**4.** Nei Comuni nei quali sono istituiti più Circoli del M.P.A. partecipano ai lavori della Conferenza Comunale, oltre ai loro Presidenti, i delegati eletti dai Circoli nel rapporto di uno ogni cento voti ottenuti nel Comune dalle liste del M.P.A. alle più recenti elezioni della Camera dei Deputati.

La designazione dei componenti elettivi della Conferenza è attribuita con ripartizione paritaria tra tutti i Circoli interessati.

I componenti elettivi eventualmente residuati dall'attribuzione paritaria sono assegnati, nell'ordine, ai Circoli aventi il maggior equilibrio di genere tra i propri aderenti.

Il numero dei componenti elettivi delle Conferenze Comunali è accertato con decisione del Segretario Regionale, pubblicata annualmente nel sito Web del Movimento.

**5.** Il Sindaco del Comune, se aderente al M.P.A., i Consiglieri Comunali del M.P.A., i Presidenti dei Gruppi Comunali Giovanile ed Anziani del M.P.A., i componenti di diritto del Congresso Provinciale residenti o eletti nel Comune, sono componenti di diritto della Conferenza Comunale.

**6.** La Conferenza Comunale elegge il Segretario Comunale, con voto segreto, su candidature presentate da almeno tre suoi componenti, collegate ad un documento programmatico.

E' eletto Segretario Comunale il candidato più votato.

Le funzioni di Segretario Comunale non sono compatibili con quelle di Presidente di Circolo.

### **ART. 36 – Segretario, Comitato e Direzione Comunale**

**1.** Il Segretario Comunale ha la rappresentanza politica del M.P.A. nel Comune.

Il Segretario Comunale convoca e presiede la Conferenza Comunale, la Direzione Comunale e se istituito il Comitato Comunale .

Il Segretario può nominare gruppi di studio e di lavoro anche aperti alla partecipazione di non aderenti al M.P.A..

**2.** Nei Comuni i cui Consigli sono eletti col sistema proporzionale la Conferenza Comunale elegge il Comitato Comunale, Organo di indirizzo politico.

Il Comitato Comunale propone, su indicazione del Segretario, le liste del M.P.A. o le candidature del M.P.A. in liste di coalizione per le elezioni Comunali e per quelle Circostrizionali nel Comune. Ove tale adempimento non sia effettuato entro il quindicesimo giorno antecedente il termine iniziale fissato per la presentazione delle liste, tale attribuzione è deferita alla Direzione Provinciale.

**3.** Il Comitato Comunale è eletto dalla Conferenza Comunale ogni due anni ed è composto da un numero di componenti pari a quello dei Consiglieri assegnati al Comune.

**4.** Il Comitato Comunale elegge, su proposta del Segretario Comunale, la Direzione Comunale, composta da un numero di componenti pari a quello degli Assessori assegnati al Comune.

La Direzione Comunale collabora con il Segretario nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

Il Segretario Comunale può affidare a singoli membri della Direzione la cura di specifici settori di attività.

Nei Comuni nei quali non è prevista la istituzione del Comitato Comunale, la Conferenza Comunale elegge la Direzione Comunale che assolve anche le attribuzioni negli altri casi conferite al Comitato Comunale.

**5.** Il Sindaco e i componenti della Giunta Municipale, se aderenti al M.P.A., i Consiglieri Comunali e Circostrizionali, il Presidente del Gruppo Anziani, tre rappresentanti – tra i quali il Presidente – del Gruppo Giovanile Comunale, i componenti di diritto del Comitato Provinciale residenti nel Comune, partecipano di diritto ai lavori del Comitato Comunale.

6. Il Sindaco del Comune, ove aderente al M.P.A., il Capogruppo o portavoce del M.P.A. al Consiglio Comunale, i Presidenti dei Gruppi Comunali Giovanile ed Anziani, sono componenti di diritto della Direzione Comunale.

## **TITOLO VI – RAPPRESENTANZE ELETTIVE**

### **ART. 37 – Principi e criteri di designazione**

1. Le designazioni del M.P.A. dei candidati ai mandati elettivi e le proposte per incarichi istituzionali sono effettuate nel rispetto delle direttive dei Congressi e dei deliberati della Direzione Federale del M.P.A. e coinvolgendo gli organi territoriali del Movimento, con l'osservanza del limite di non reiterazione del medesimo mandato per più di due elezioni consecutive, nonché delle incompatibilità e ragioni di esclusione.

La formazione delle liste e le scelte dei candidati seguono i criteri di equilibrata proporzionalità tra donne e uomini e della significativa partecipazione dei giovani, tenendo anche conto, in tal caso, delle indicazioni del Gruppo Giovanile.

2. Le proposte di candidatura devono essere motivate con riferimento alle qualificazioni ed ai percorsi politici dei candidati.

3. La Direzione Federale, sentite le Direzioni Regionali interessate, può deliberare che la designazione di candidature ad elezioni per gli Organi monocratici delle Province e dei Comuni o in Collegi uninominali, e la indicazione dei capilista per le elezioni europee, nazionali e regionali siano precedute dalla effettuazione di consultazioni primarie, anche aperte, fissandone le relative modalità. Le designazioni delle candidature per le elezioni di organi monocratici e di eventuali capilista sono proposte ed approvate, ove oggetto di consultazioni primarie, distintamente rispetto a quelle delle liste del Movimento.

### **ART. 38 – Doveri di partecipazione e lealtà politica**

1. I Parlamentari Europei, Nazionali e Regionali, i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, i Sindaci, i Presidenti di Circoscrizioni, i

Consiglieri Provinciali, Comunali e Circostrizionali, i rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche aderenti al M.P.A. o da esso designati partecipano alla attività del Movimento come previsto dal presente Statuto.

**2.** I titolari di mandati elettivi sono tenuti a seguire le indicazioni programmatiche e quelle politiche relative alle scelte di coalizione, alleanza e collegamento con altri Partiti, deliberate dagli Organi del Movimento.

Gli eletti aderenti al M.P.A. ed i Dirigenti del Movimento sono tenuti al rispetto dei deliberati degli Organi del Movimento nelle posizioni pubbliche, anche espresse attraverso i mezzi di informazione.

**3.** I Parlamentari Europei, Nazionali e Regionali aderenti al M.P.A., gli Amministratori Locali e quelli di Enti, Istituzioni e Società designate da organi elettivi contribuiscono al funzionamento del Movimento con il versamento di una quota pari al quindici per cento della indennità e compensi annuali da essi percepiti in funzione della carica ricoperta.

### **ART. 39 – Incompatibilità**

Le funzioni di Parlamentare Europeo, Nazionale e Regionale, di Consigliere Regionale, di componente dei Governi Nazionale e Regionali, di Presidente ed Assessore Provinciale, di Sindaco e Assessore nei Comuni eletti con il sistema proporzionale, sono tra loro incompatibili.

Nella elezione degli organi monocratici del Movimento deve essere rispettato il principio di non cumulabilità con gli incarichi elettivi e di governo nazionale, regionale e locale.

Il Segretario Federale, sentita la Direzione Federale, per comprovate esigenze del territorio, può autorizzare, per un tempo limitato, deroghe a tali criteri.

### **ART. 40 - Gruppi Parlamentari e Consiliari**

I Parlamentari ed i Consiglieri eletti e aderenti al M.P.A. sono tenuti ad iscriversi ai Gruppi parlamentari e consiliari del Movimento e, ove

questi non siano costituiti, ad iscriversi a quelli indicati dalla competente Direzione territoriale del Movimento.

I Gruppi esercitano funzioni di indirizzo delle attività dei propri aderenti nelle Istituzioni parlamentari o consiliari, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari e secondo le finalità ed i criteri del buon governo e della legalità.

Il M.P.A. si avvale del supporto dei Gruppi parlamentari e consiliari per lo svolgimento della attività del Movimento, secondo i criteri fissati dalla Direzione Regionale.

## **TITOLO VII – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE**

### **E GARANZIA**

#### **ART. 41 – Tesoriere**

**1.** Il Tesoriere ha la rappresentanza legale, sia attiva che passiva, del Movimento ai diversi livelli territoriali. Il Tesoriere è nominato, su proposta dei rispettivi Segretari, dai Comitati Federale, Regionale, Provinciale e dalla Direzione Comunale, nella loro prima riunione.

In caso di mancata nomina o di vacanza le funzioni vengono assolte dal Segretario della relativa struttura organizzativa.

Il Tesoriere resta in carica fino alla nomina del successore.

Il Tesoriere può nominare, con il parere favorevole del Segretario della struttura corrispondente, uno o più vicetesorieri che lo collaborano e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere è responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali ed amministrative, nonché della gestione del personale del Movimento.

**2.** Il Tesoriere tiene i libri contabili e provvede alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali, gestisce le entrate e le uscite del Movimento secondo le direttive della Direzione Federale e sulla base della disponibilità delle risorse, dispone della firma su depositi, conti e mandati.

**3.** Un terzo delle entrate riscosse per contribuzioni ordinarie e straordinarie è destinato al funzionamento degli Organi della Sezione Regionale ed un altro terzo per l'attività degli Organi Provinciali. Le modalità di ripartizione sono stabilite da apposito Regolamento e

disposte dal Tesoriere Federale del M.P.A. ai Tesorieri Regionali e Provinciali delegati dai rispettivi Segretari Regionali e Provinciali del M.P.A..

I Tesorieri Regionali e Provinciali esercitano ai rispettivi livelli territoriali le attribuzioni amministrative conferite al Tesoriere Federale.

**4.** Gli organi Territoriali ed i Gruppi del M.P.A. hanno propria autonomia patrimoniale, rispondendo in via esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essi posti in essere.

Gli Organi Regionali, Provinciali e Comunali, i Circoli ed i Gruppi Giovanili e Anziani amministrano direttamente, con i rispettivi Tesorieri e, se non nominati, con i rispettivi Segretari, le entrate comunque da essi autonomamente percepite.

**5.** Le entrate derivanti da rimborsi elettorali o da altre forme di finanziamento pubblico, le somme riscosse per contribuzione degli aderenti e non trasferite all'organizzazione Regionale e Provinciale, i contributi di privati e ogni altra entrata sono gestiti dal Tesoriere Federale nel rispetto delle indicazioni della Direzione Federale.

**6.** Un apposito Regolamento disciplina i poteri e le responsabilità del Tesoriere Federale e dei Tesorieri Regionali, Provinciali e Comunali con riferimento ai compiti di gestione e di organizzazione del personale.

#### **ART. 42 – Comitato dei Garanti**

**1.** Il Comitato dei Garanti esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto.

**2.** Il Comitato dei Garanti ha competenza esclusiva sulle controversie tra gli organi del Movimento e tra gli aderenti ed il Movimento in tutte le sue strutture territoriali relative alla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e, in generale, relative alla vita del Movimento.

Il Comitato giudica quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Gli aderenti possono proporre ricorso al Comitato dei Garanti per violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

La proposizione dei ricorsi non sospende l'esecutività degli atti impugnati, salva diversa decisione del Comitato dei Garanti.

Il Comitato delibera anche sui ricorsi in materia di provvedimenti di archiviazione, espulsione, decadenza, richiamo e sospensione.

Le decisioni del Comitato dei Garanti sono definitive e non ricorribili.

La Direzione Federale può, con il voto dei due terzi dei componenti assegnati, motivatamente sospendere o modificare singole deliberazioni assunte dal Comitato dei Garanti.

**3.** Il Comitato dei Garanti si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, per il controllo dell'attività amministrativa e della contabilità del Movimento.

Il Comitato dei Garanti esamina il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere e relazionando alla Direzione Federale.

Il Comitato dei Garanti, qualora rilevi fatti censurabili o meritevoli di ulteriore approfondimento, li comunica alla Direzione Federale ed al Tesoriere, perché assumano, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti opportuni.

**4.** Il Comitato dei Garanti esprime, su richiesta del Segretario Federale o degli organi Federali, Regionali, territoriali e dei Circoli, pareri sul significato e la portata delle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Tali pareri hanno valore di interpretazione autentica e quindi carattere cogente per gli organi e gli aderenti al Movimento.

**5.** Il Comitato dei Garanti è composto da cinque membri, di idonea competenza, eletti dal Comitato Federale a maggioranza semplice.

Il Comitato elegge nella sua prima riunione il Presidente.

Il Comitato Federale provvede, con le medesime modalità di votazione, alla surroga di componenti cessati dal Comitato dei Garanti nel corso del mandato.

**6.** I componenti del Comitato dei Garanti non possono essere componenti elettivi di organi Collegiali Federali e Regionali del Movimento né ricoprire mandati parlamentari e funzioni di

Presidente di Provincia e Sindaco dei Comuni i cui Consigli sono eletti col sistema proporzionale.

Il Presidente del Comitato dei Garanti, partecipa alle riunioni degli organi federali e regionali senza diritto al voto.

7. Le riunioni del Comitato dei Garanti sono convocate dal suo Presidente, anche su richiesta del Segretario o della Direzione Federale. La presenza alle riunioni del Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

La Direzione Federale può, con il voto dei due terzi dei componenti assegnati, motivatamente sospendere o modificare singole deliberazioni assunte dal Comitato dei Garanti.

8. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono verbalizzate da un Segretario scelto, anche di volta in volta, dal Presidente e anche al di fuori dei suoi membri.

#### **ART. 43 – Pubblicità ed informazione**

La composizione degli Organi del M.P.A. è registrata e consultabile su documenti informatici, secondo apposito Regolamento e nel rispetto delle normative di legge sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza.

Gli indirizzi di posta elettronica dei Circoli e degli organi Comunali, Provinciali, Regionali e Federali, dei Gruppi Giovanile ed Anziani, dei Gruppi Parlamentari e Consiliari, dei Parlamentari e Consiglieri Regionali del M.P.A. sono pubblicati nel sito Web.

Tutti gli organi del Movimento assicurano con mezzo informatico la pubblicità delle loro attività e la conoscenza delle convocazioni, nonché di ogni altro adempimento finalizzato all'esercizio dei diritti di partecipazione degli aderenti.

Le convocazioni di riunioni, assemblee, convenzioni e congressi sono efficaci successivamente al loro inserimento nei siti informatici del Movimento.

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 44 - Regolamenti**

Il Comitato Federale adotta i Regolamenti di organizzazione e quelli di esecuzione dello Statuto.

I Regolamenti divengono esecutivi dopo la loro pubblicazione nel sito Web del Movimento.

#### **ART. 45 – Entrata in vigore**

Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla sua adozione da parte del Congresso del M.P.A..

La Direzione Federale del Movimento delibera nei sessanta giorni successivi alla sua elezione sugli adempimenti per la formazione degli organi territoriali previsti dallo Statuto, fissandone i relativi tempi.

#### **ART. 46 – Correzioni Formali**

Il Comitato Federale è autorizzato ad approvare le opportune correzioni formali e di coordinamento al presente Statuto.